



**CIRCOLARE TECNICA 1/06**

**Milano, 6 dicembre 2006**

**OGGETTO:** Normativa Antiriciclaggio  
Chiarimenti Ufficio Italiano Cambi

Si trasmette la lettera di risposta dell'Ufficio Italiano Cambi relativa al memorandum inviato dall'Associazione e distribuito alla Commissione Legale (Ns. Rif. 295/06/BP del 5 dicembre 2006).

Cordiali saluti

Il Segretario Generale  
Prof. A. Carretta

---

**DISTRIBUZIONE:**

ABF FACTORING	Ettore SINNONA
AOSTA FACTOR	Enrico DEHO'
BANCA CARIGE	Gian Luigi MOLFINO
BANCA IFIS	Alberto STACCIONE
BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA	DIREZIONE GENERALE
BCC FACTORING	Pier Luigi GUZZETTI
CBI FACTOR	Gianpiero BERTOLI
CENTRO FACTORING	SERVIZIO AFFARI GENERALI
COFACE FACTORING ITALIA	Massimo MANCINI
CREDEMFACTOR	DIREZIONE GENERALE
EMIL-RO FACTOR	Paolo LICCIARDELLO
ENEL FACTOR	DIREZIONE GENERALE
FACTORCOOP	DIREZIONE GENERALE
FARMAFACTORING	DIREZIONE GENERALE
FERCREDIT	Rossella BOGINI
FIDIS	Mauro BORGIALLO
FORTIS COMMERCIAL FINANCE	DIREZIONE GENERALE
GE COMMERCIAL FINANCE BUSINESS FINANCE	DIREZIONE GENERALE
GENERALFINANCE	DIREZIONE GENERALE
IBM ITALIA SERVIZI FINANZIARI	Gianfranco LANZA
IFITALIA	DIREZIONE GENERALE
INTESA MEDIOFACTORING	Sandra MALANCA
ITALEASE FACTORIT	Antonio DE MARTINI
ITALEASE FINANCE	Luigi REDAELLI
MCC	Marcello MESSINA
MPS LEASING & FACTORING	DIREZIONE GENERALE
RIESFACTORING	Rossano FOLZINI
SAN PAOLO IMI	DIREZIONE GENERALE
SERFACTORING	DIREZIONE GENERALE
SG FACTORING	DIREZIONE GENERALE
SIDERFACTOR	Gianpiero BERTOLI
SIEMENS FINANZIARIA	Andrea TRAVAGLINI
SIS.PA.	Gianluigi RIVA
TEX FACTOR	Gianpiero BERTOLI
UNICREDIT FACTORING	Fausto GALMARINI



## UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

VIA DELLE QUATTRO FONTANE, 123  
00184 ROMA  
TEL. 06/46631

RICEVUTO

108

### SERVIZIO ANTIRICICLAGGIO

00064851  
NOV 29.2006

N.

DA CITARE NELLA RISPOSTA

ROMA,

ASSIFACT

Via Cerva, 9

20122 MILANO

Oggetto: richiesta di chiarimenti riguardanti la normativa antiriciclaggio

In relazione alla nota del 10 novembre 2006 circa gli adempimenti richiesti alle società di factoring, si rappresenta quanto segue.

1. Si conferma quanto già precisato in precedenza circa l'obbligo di registrare i rapporti con il debitore ceduto qualora il rapporto non si risolva in un singolo pagamento, bensì con una forma di dilazione di pagamento. Relativamente al rapporto tra cedente e cessionario si precisa che il contratto di cessione del credito deve trovare evidenza in archivio unico informatico se potenzialmente idoneo a dar luogo ad una pluralità di operazioni.
2. Nel confermare quanto richiamato da codesta Associazione circa l'obbligo per le banche di registrazione degli ordini di pagamento d'ordine o a favore di un intermediario finanziario, si precisa che nello stesso titolo IV, punto 5 del Provvedimento si richiama l'obbligo per gli intermediari di cui all'articolo 3, lettere da d) a h) e da l) a o), comprese le società di factoring, beneficiari o ordinanti dei bonifici, di registrare l'operazione nel proprio archivio unico informatico in forma semplificata. Detta registrazione verrà eseguita utilizzando la causale U2 e valorizzando l'attributo A52 (tipo di registrazione) con '18' nel caso di ordini di accreditamento e '19' nel caso di ordini di pagamento. La registrazione sarà imputata al soggetto ordinante o beneficiario del bonifico.
3. Si conferma che debbono essere identificati i soli soggetti autorizzati ad operare per conto di una persona giuridica, non necessariamente coincidenti con il legale rappresentante.
4. L'identificazione del cliente tramite collaboratori esterni, attualmente, è limitata alle operazioni finanziarie di credito al consumo e di distribuzione di moneta elettronica.

06 46634759


FAX 06/46634794  
INDIRIZZO TELEGRAFICO CAMBITAL  
CODICE SWIFT CAMBITRR

CASELLA POSTALE N. 463  
00100 ROMA  
CENTRO CORRISPONDENZA

## SERVIZIO ANTIRICICLAGGIO

5. Si conferma che la particolare previsione legislativa di cui al titolo III, art. 1, co. 3 del Provvedimento UIC per le imprese assicurative (termine per la registrazione) non è estensibile ad altre tipologie di intermediari.
6. Si conferma che l'obbligo di registrazione sussiste solo in presenza di trasferimenti effettivi di mezzi di pagamento non realizzati in presenza di compensazioni.
7. Gli intermediari sono tenuti alla registrazione anche dei rapporti e delle operazioni connesse alle attività strumentali e connesse, come definite dalla normativa di settore.

PER DELEGAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE



B. MANGOGNA - F. DENTONI LITTA